



Demanio. La fine di un incubo (?)

Abbiamo pubblicato sul nostro sito www.agenziefiscali.rdbcub.it il regolamento scaturito dall'incontro di ieri alla Funzione Pubblica, riguardo alla questione del Demanio. Come è andata? Giudicate da soli.

**Forse per alcuni il Regolamento non darà le risposte sperate...
Ma almeno adesso risposte ci sono!**

Noi siamo certi che se, anziché firmare improbabili accordi, tutte le sigle sindacali avessero concordato con noi quando dicevamo (23 ottobre 2003):

“Le uniche controparti possibili, per noi, sono, e restano, il Dipartimento Politiche Fiscali, a cui fa capo il personale attualmente in distacco presso l'Agenzia del Demanio, e, naturalmente, la Presidenza del Consiglio (Funzione Pubblica) che gestisce l'intera Pubblica Amministrazione. Su questa base abbiamo chiesto alla Funzione Pubblica di farsi parte attiva nel processo di garanzia al personale, innanzitutto attraverso l'immediata individuazione delle sedi di lavoro disponibili per il personale che dovesse optare per la permanenza nella Pubblica Amministrazione, e poi, attraverso l'attivazione, al più presto, di un tavolo di confronto da cui possa scaturire un accordo che garantisca al personale: **mantenimento di diritti, retributivi e normativi, attuali e permanenza nella città di servizio attuale, con mobilità volontaria nelle sedi di servizio prescelte.”**

se il personale ci avesse in questo periodo accordato la fiducia che era necessaria...

La questione si sarebbe chiusa prima e con maggiori garanzie per il personale.

Oggi abbiamo la dimostrazione di quello che diciamo da tempo... che i problemi politici si devono affrontare e risolvere risolvono con controparti politiche... ridurli a problemi di gestione del personale serve solo a fare il “mercato delle vacche”... a favorire il “self-marketing”, la clientela ed altre simili aberrazioni...

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, e, in particolare, l'art. 3, comma 5, il quale ha previsto per il personale in servizio presso l'Agenzia del demanio la possibilità di esercitare un'opzione, entro tre mesi dall'entrata in vigore dello stesso decreto, per la permanenza nel comparto delle agenzie fiscali o per il passaggio ad altra pubblica amministrazione e l'assegnazione del medesimo personale, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative;

visto l'art. 30, comma 2 *bis*, decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, il quale ha stabilito che l'opzione irrevocabile per la permanenza nel comparto delle agenzie fiscali o per il passaggio ad altra pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, poteva essere esercitata entro due mesi dalla data di approvazione del nuovo statuto e comunque non oltre il 31 gennaio 2004 e che l'eventuale opzione già esercitata ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del d.lgs. n. 173 del 2003, si intendeva confermata ove, entro il predetto termine, non venisse revocata;

vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, e, in particolare, l'art. 1, comma 93, che fa salve ai fini della rideterminazione delle dotazioni organiche le procedure di mobilità di cui all'art. 3, comma 71, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nonché quelle connesse a processi di trasformazione o soppressione di amministrazioni pubbliche;

visto l'art. 5, comma 1 *novies* del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modifiche dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, il quale prevede che il personale dell'Agenzia del demanio che ha esercitato l'opzione può essere destinato a pubbliche amministrazioni con modalità e criteri definiti con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa consultazione delle Confederazioni sindacali rappresentative;

visto il Protocollo del 22 dicembre 2003 siglato dalle Agenzie fiscali e dal Dipartimento per le politiche fiscali con le Organizzazioni sindacali di comparto per l'assegnazione del personale non dirigenziale optante;

visto il Protocollo del 21 gennaio 2004 siglato dalle Agenzie fiscali e dal Dipartimento per le politiche fiscali con le Organizzazioni sindacali di area per l'assegnazione del personale dirigenziale optante;

visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

visto il d.lgs. n. 165 del 2001 e, in particolare, gli artt. 2, comma 3, e 45, comma 2;

vista la lettera dell'Agenzia del demanio del 26 gennaio 2005, n.2005/2183/DA, con la quale é stata segnalata la necessità di provvedere al trasferimento dei dipendenti che hanno esercitato l'opzione e sono stati trasmessi i dati del personale optante;

vista la successiva nota

vista la lettera del Ragioniere generale dello Stato, del 22 marzo 2005, n. 32921;

sentite le confederazioni sindacali rappresentative;

acquisito il parere della Conferenza unificata in data;

acquisito il parere del Consiglio di Stato.....;

adotta il seguente

REGOLAMENTO

Articolo 1 (Assegnazione)

1. Il personale dipendente dell'Agenzia del demanio che ha esercitato l'opzione per il passaggio ad altra pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 3, comma 5, decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, e dell'art. 30, comma 2 *bis*, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, nel testo integrato dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è assegnato presso le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo l'allegata tabella A, in base alle modalità indicate negli articoli seguenti.

2. L'assegnazione avviene anche in soprannumero, salvo riassorbimento al verificarsi delle relative vacanze in organico.

Articolo 2 (Amministrazioni di destinazione)

1. I dipendenti di cui all'art. 1 sono assegnati presso le pubbliche amministrazioni per le quali hanno espresso la prima preferenza al momento dell'esercizio dell'opzione.

2. In base all'art. 30, comma 2 *bis*, decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, nel caso di preferenza espressa per enti diversi dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, l'assegnazione avviene presso le amministrazioni pubbliche, di cui al medesimo articolo, oggetto delle preferenze successive, nell'ordine indicato nell'atto di opzione.
3. Il comma 2 si applica anche nel caso di preferenza espressa per amministrazione non avente uffici nell'attuale sede di servizio del dipendente optante.

Articolo 3 (Adempimenti conseguenti all'assegnazione)

1. Entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento sulla Gazzetta Ufficiale, l'amministrazione di destinazione adotta gli atti conseguenti all'assegnazione disponendo la tempestiva presa di servizio.
2. I dipendenti assegnati ai sensi dell'art. 1 sono tenuti a prendere servizio presso l'amministrazione di destinazione.
3. L'Agenzia del demanio comunica tempestivamente alle amministrazioni di destinazione i dati relativi ai dipendenti assegnati ai fini di quanto previsto nel comma 1.
4. L'amministrazione destinataria dell'assegnazione comunica tempestivamente all'Agenzia del demanio e, per conoscenza, al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato/IGOP, la presa di servizio dei dipendenti.

Articolo 4 (Trattamento giuridico ed economico)

1. L'assegnazione è disposta secondo la corrispondenza professionale risultante dalle allegate tabelle B, C, D, E, F, G, H e tenendo conto delle posizioni economiche di sviluppo.
2. A seguito dell'iscrizione a ruolo nell'amministrazione di destinazione, i dipendenti sono soggetti al trattamento giuridico ed economico derivante dai contratti collettivi vigenti applicati all'amministrazione di destinazione.
3. E' fatto salvo l'eventuale più favorevole trattamento economico in godimento alla data di entrata in vigore del presente decreto spettante ai sensi dell'art. 77, comma 1, lettere a), c), d) e g) del CCNL per il comparto agenzie fiscali del 22 maggio 2004 - da riassorbire con qualsiasi futuro miglioramento.
4. Al personale trasferito è riconosciuta la continuità del rapporto di lavoro e il servizio prestato presso l'amministrazione di provenienza.

Relazione

Il regolamento si basa sull'art. 5, comma 1 *novies* del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modifiche dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, il quale prevede che il personale dell'Agenzia del demanio che ha esercitato l'opzione può essere destinato a pubbliche amministrazioni con modalità e criteri definiti con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa consultazione delle Confederazioni sindacali rappresentative.

Esso disciplina l'assegnazione dei dipendenti dell'Agenzia del demanio che hanno esercitato l'opzione per la permanenza presso pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, e dell'art. 30, comma 2 *bis*, del decreto legge 30 settembre 2008, n. 269, nel testo integrato dalla legge di conversione 24 novembre 2008, n. 326.

L'art. 1 del decreto dispone l'assegnazione del personale nominativamente indicato nella tabella A allegata.

In base a quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo, l'assegnazione avviene anche in soprannumero, salvo riassorbimento al verificarsi delle vacanze di organico. La situazione di soprannumero si giustifica in base al combinato disposto dell'art. 3, comma 71, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dell'art. 1, comma 93, della 30 dicembre 2004, n. 311. La prima norma prevede una procedura di mobilità in soprannumero per i dipendenti optanti dell'Agenzia del demanio, considerata l'esigenza di ricollocazione connessa alla trasformazione dell'Ente; la seconda stabilisce una deroga alla disciplina sulla rideterminazione delle dotazioni organiche vigente per l'anno 2005.

L'art. 2 del decreto disciplina i criteri in base ai quali le assegnazioni sono disposte. Il criterio prescelto è quello del rispetto della preferenze espresse dai dipendenti al momento dell'esercizio dell'opzione, a seguito del protocollo stipulato tra l'Agenzia del demanio e le organizzazioni sindacali di comparto in data 22 dicembre 2003, salvo i casi in cui la preferenza fosse stata manifestata per amministrazioni non rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, escluse dalla procedura di mobilità ai sensi del citato art. 30, comma 2 *bis*. Per questa ipotesi, l'assegnazione avviene seguendo l'ordine delle preferenze indicate dagli interessati.

L'art. 3 disciplina gli adempimenti successivi all'assegnazione, con riferimento all'inquadramento in ruolo e alla presa di servizio.

L'art. 4 regola il trattamento giuridico ed economico conseguente all'inquadramento in ruolo, prevedendo l'applicazione della disciplina del comparto di destinazione e il mantenimento, salvo riassorbimento, di un assegno retributivo *ad personam* in

relazione all'eventualità dell'esistenza di un differenziale retributivo sulle voci del trattamento fisso e continuativo. Considerato poi che le assegnazioni sono disposte verso amministrazioni appartenenti a comparti vari, il decreto individua le corrispondenze professionali, secondo quanto risultante dalla tabella allegata B.